



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma

DIPARTIMENTO DI STORIA
ANTROPOLOGIA RELIGIONI
ARTE SPETTACOLO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA

Tra

L'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza (denominata nel seguito, per brevità, Università), con sede in Roma, Piazza Sassari 4, CAP 00161, Codice Fiscale e P. IVA 08134851008, rappresentata nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Bruno Botta domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

E

Il Dipartimento di Diritto e Società Digitale (DDSD) dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza in persona del Direttore prof. Mario Carta, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

E

Il Centro Altiero Spinelli presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (in seguito denominato SARAS) dell'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona del Direttore del SARAS, prof. Gaetano Lettieri, domiciliato per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza

di seguito congiuntamente indicate le "Parti".

- l'Università svolge istituzionalmente le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari;
- il Partner convenzionato svolge istituzionalmente le funzioni di promotore di ricerche scientifiche e dibattito pubblico su tematiche storico-politiche e culturali riguardanti la figura di Altiero Spinelli, il federalismo europeo, la storia dell'Europa e dell'Unione europea, nonché l'organizzazione di iniziative a carattere formativo, divulgativo e di riflessione in merito a tali argomenti;
- le Parti intendono realizzare forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
- [dalla presente Convenzione non deriva alcun onere economico per la finanza pubblica];

tutto ciò si conviene e si stipula quanto segue.

UnitelmaSapienza
Piazza Sassari, 4
00161 Roma
unitelmasapienza.it



Articolo 1 - Oggetto della Convenzione.

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione di forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, che possono svolgersi con le seguenti modalità:
 - i) collaborazione per studi e ricerche scientifiche;
 - ii) collaborazione e/o partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - iii) collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e/o consulenza affidate da Istituzioni pubbliche;
 - iv) organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
 - v) organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale;
 - vi) condivisione di risorse strumentali e/o complementari per la ricerca scientifica e la didattica;
 - vii) altre forme integrate di collaborazione individuate dalle Parti.
3. La presente non comporta alcun onere per le Parti se non quelli citati negli eventuali accordi integrativi.

Articolo 2 - Accordi e intese integrative.

1. Le Parti potranno stipulare ulteriori intese o accordi integrativi per la migliore realizzazione di singole forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa. Tali accordi e intese indicheranno in particolare:
 - a) obiettivi;
 - b) durata dell'attività e della collaborazione e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici;
 - c) adempimenti a carico di ciascuna delle Parti contraenti e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
 - d) costi, quote di iscrizione e ripartizione dei ricavi;
 - e) responsabili indicati da ciascuna delle Parti;
 - f) ove si tratti di attività didattiche o formative che prevedano l'istituzione e l'organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni, il programma degli studi, il corpo docenti e i SSD interessati e i CFU attribuiti dall'attività didattica o formativa, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
 - g) definizione delle attività se in presenza o a distanza o in modalità mista, e l'utilizzo delle metodologie e tecnologie informatiche e telematiche previste dal Modello e-learning di UnitelmaSapienza e gli strumenti e la piattaforma e-learning di quest'ultima.
 - h) indicazione dei referenti scientifici delle Parti;
 - i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;



- j) tutela della riservatezza e delle informazioni acquisite;
- k) eventuale pubblicazione di studi, saggi e altri prodotti della ricerca scientifica;
- l) eventuale acquisizione e modalità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.

2. Le intese e gli accordi integrativi saranno curati e definiti dai referenti scientifici delle Parti menzionati in un apposito articolo nell'accordo integrativo, previa approvazione, degli organi competenti delle Parti nel rispetto delle normative e regolamenti interni alle stesse.

3. Ogni proposta di cui agli articoli 1 e 2 dovrà essere regolata, per iscritto, tra le Parti con specifici intese o accordi integrativi, approvati dai competenti Organi di Ateneo (Consiglio di Dipartimento di Diritto e Società Digitale; Senato Accademico). In ogni caso, il progetto, il piano di studio, il programma e l'attivazione di detti Master e Corsi dovranno essere predisposti nel rispetto del Regolamento Prodotti formativi dell'Università e sottoposti all'approvazione dei suddetti Organi di Ateneo.

Articolo 3 - Attività di ricerca scientifica.

1. Le tematiche di studio e di ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione sono individuate dalle Parti.
2. Gli studi, i contributi e le ricerche realizzati in virtù della presente Convenzione sono diffusi nella comunità scientifica nelle forme stabilite dalle Parti.

Articolo 4 - Pubblicità e promozione.

1. Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che essa ha ad oggetto all'interno nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'altra Parte. In ogni caso l'uso del logo, del nome e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente ciascuna delle Parti dovrà essere previamente concordato e autorizzato dalle Parti.
2. Il Partner convenzionato aderisce, quale Parte interessata, alle richieste di consultazione in merito alla strutturazione delle offerte formative dei Corsi di Laurea formulate dall'Università, nell'ambito delle specifiche competenze e interessi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Efficacia e durata.

1. La presente Convenzione ha efficacia all'atto della sua sottoscrizione dalle Parti.
2. La durata della presente Convenzione è di anni tre, a decorrere dalla sua stipula e non potrà essere rinnovata tacitamente.
3. Il rinnovo sarà sottoposto per l'approvazione agli Organi competenti delle Parti. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more della decisione degli Organi di Governo dell'Università in ordine all'eventuale rinnovo. Tale proroga tecnica deve essere concordata prima della scadenza della convenzione e con modalità che preveda la sottoscrizione del rappresentante legale di ciascuna Parte.



Articolo 6 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018).

Articolo 7 - Risoluzione anticipata e controversie.

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte, in relazione alle legittime aspettative conseguenti alla stipula della Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui alla risoluzione anticipata della presente Convenzione ai sensi del comma precedente dovessero esservi attività didattiche e formative in itinere, stabilite sulla base di appositi accordi o intese integrativi, esclusivamente ai fini del compimento di dette attività, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici, è prevista una possibile proroga tecnica di carattere automatico per un tempo massimo di un anno.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Roma, 10 maggio 2024

Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
Il Rettore

Università degli Studi di Roma
La Sapienza
Centro Altiero Spinelli
Il Direttore del SARAS

Firmato digitalmente da: Bruno Botta
Organizzazione: BOTTA
BRUNO/BTTBRN54C21E900B
Data: 21/05/2024 10:23:17

Gaetano Lettieri

Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
Il Direttore del DDSD

Mario Carta

Prof. Avv. Mario Carta

Firmato da MARIO
CARTA
Data: il 17/05/2024
alle 14:11:02 UTC

UnitelmaSapienza
Piazza Sassari, 4
00161 Roma
unitelmasapienza.it

Firmato
digitalmente da
**Gaetano
Lettieri**
CN = Gaetano
Lettieri
C = IT